

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXXII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione ed approvazione</i>):	
SCALIA ed altri: Istituzione di comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assistenza contro gli infortuni. (3879)	847
PRESIDENTE	847
GITTI, <i>Relatore</i>	847, 448
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Disposizioni per l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione. (2663);	
MAZZONI ed altri: Assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione. (2682) .	849
PRESIDENTE	849, 850, 851, 853, 854, 856, 857, 858
MAZZONI	849, 852, 853, 854, 855, 857, 858
DE MARZI FERNANDO, <i>Relatore</i>	850, 853, 854, 855, 857
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	851, 853, 856, 858
REPOSSI	852, 853, 857, 858
NEGRONI	854, 856, 857
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	859

La seduta comincia alle 9,20.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scalia ed altri: Istituzione di Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (3879).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scalia, Armato, Sinesio, Gitti, Zanibelli, Pavan, Donat Cattin, Colleoni, Biaggi Nullo: « Istituzione di Comitati consultivi provinciali presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni » (3879).

GITTI, *Relatore*. L'onorevole Scalia, che mi aveva sostituito nell'ultima seduta non avendo potuto io prendervi parte, aveva formulato delle riserve sui ventilati emendamenti al testo proposto, poiché essi infirmavano delibere già dal Consiglio d'amministrazione adottate sull'argomento. In seguito a informazioni assunte presso lo stesso proponente e successivamente confermate dall'onorevole rappresentante del Governo, ritengo si sia trovata una soluzione ai problemi riguardanti la realizzazione dei Comitati in oggetto.

Invito perciò l'onorevole Presidente — se nessun altro chiede di intervenire sulla discussione generale — a voler passare all'esame degli articoli, per i quali esprimo il mio parere favorevole, condiviso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che viene scelto come testo base per

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMIS. — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

il passaggio agli articoli il complesso degli emendamenti presentati dal Governo.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1:

« Presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono istituiti Comitati consultivi provinciali.

I comitati sono composti:

1°) da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nella proporzione prevista per il Consiglio di amministrazione e nel numero stabilito per ciascuna sede e per ciascun settore produttivo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato esecutivo dell'Istituto in relazione alla importanza che nelle singole province hanno le varie attività produttive più direttamente interessate alla assicurazione gestite dall'Istituto medesimo;

2°) da funzionari degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3°) dal medico provinciale;

4°) dal direttore della sede provinciale dell'Istituto, che funge da segretario.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria per i membri di cui al punto 1° del precedente comma e in conformità alle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i membri di cui al punto 2 del comma medesimo.

Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha facoltà di provvedervi direttamente, in loro sostituzione ».

GITTI, *Relatore*. Propongo di sostituire il punto 1° del secondo comma con il seguente:

« 1°) da dieci rappresentanti dei lavoratori, dei quali un dirigente, e dai sei rappresentanti dei datori di lavoro, nel numero stabilito per ciascun settore produttivo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 sino al punto 1°) escluso.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Relatore di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 1.

(È approvata).

L'articolo 1 resta così formulato:

« Presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono istituiti Comitati consultivi provinciali.

I Comitati sono composti:

1°) da 10 rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per ciascun settore produttivo dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

2°) da un funzionario degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3°) dal medico provinciale;

4°) dal direttore della sede provinciale dell'Istituto, che funge da segretario.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative per i membri di cui al punto 1° del precedente comma 1°, ed in conformità alle direttive del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per il membro di cui al punto 2° del comma medesimo.

Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha facoltà di provvedervi direttamente in loro sostituzione ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« I membri dei Comitati durano in carica per un quadriennio e, allo scadere del termine, cessano dalle funzioni anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio, in sostituzione di membri deceduti, dimissionari o decaduti dalla carica.

Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri che rimangono assenti, senza giustificato motivo, per più di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del prefetto.

Il Comitato è convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMIS. — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

I pareri e le proposte di competenza sono adottati a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

La partecipazione al Comitato non dà diritto a compensi ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« I Comitati provinciali, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, con l'osservanza delle norme vigenti e nei limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto:

1°) possono formulare proposte per rendere i servizi dell'Istituto aderenti alle esigenze locali e per coordinare, nell'ambito della provincia, l'attività delle sedi periferiche dell'Istituto con quella dei vari enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale;

2°) esprimono pareri in materia di formazione della tariffa dei premi e di ripartizione dei contributi quando ne siano richiesti dall'Istituto;

3°) esprimono pareri sull'applicazione di tassi diversi da quello medio di tariffa, nonché sui ricorsi di cui all'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni, e sulle opposizioni degli assicurati e dei superstiti contro i provvedimenti concernenti le prestazioni economiche;

4°) studiano l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali per eventuali segnalazioni e proposte agli organi operanti nel campo della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, ai quali saranno fatte pervenire per il tramite dei rappresentanti dell'Istituto in detti organi;

5°) attuano ogni altro compito che sia ad essi demandato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

I Comitati possono svolgere i loro compiti anche per sezioni costituite nel numero e secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto. »

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Disposizioni per l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione (2663); Mazzoni ed altri: Assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione (2682).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, De Marzi Fernando, Merenda, Negroni, Sammartino; « Disposizioni per l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione » (2663) e Mazzoni, Armaroli Sulotto, Bettoli, Conte, Pigni, Gorreri Dante, Castagno: « Assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione » (2682). Come i colleghi ricorderanno, l'onorevole De Marzi ha svolto la relazione nel corso della precedente seduta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAZZONI. Più volte è stata rilevata la necessità di provvedere ad una unificazione dell'assistenza sanitaria nel campo previdenziale. Tale necessità ritengo sia maggiormente soddisfatta dalla proposta di legge da me presentata, la quale inoltre risponde in maniera più razionale alle esigenze dei pensionati artigiani che, vecchi, hanno un maggior bisogno di intervento assistenziale. La proposta di legge Titomanlio, sia pure con gli emendamenti del Governo cui ha accennato il Relatore, opera invece una sensibile riduzione degli interventi in loro favore.

Gli onorevoli colleghi sanno che la legge per l'assistenza malattia agli artigiani prevede i cosiddetti « grandi rischi »: intervento della ostetrica (che, in età avanzata, non riveste più alcun significato), assistenza ospedaliera e assistenza specialistica. Mancano tuttavia la fondamentale assistenza generica, di cui principalmente necessitano gli assistiti più anziani e quella farmaceutica, condizione indispensabile perché la cura possa essere iniziata.

Ho detto l'impressione che la limitazione dell'assistenza ai tre « grandi rischi » non comporti una spesa minore. Tutt'altro. L'artigiano pensionato colpito da influenza, infatti, non potendo essere assistito, secondo le indicazioni delle norme vigenti, cercherà di farsi ricoverare in ospedale, ciò che costituisce una fra le più costose forme di assistenza. Del resto, questo nostro orientamento fu espresso in occasione della discussione della legge che estendeva la tutela previdenziale agli artigiani, mediante un ordine del giorno ac-

colto dal Governo e approvato dalla Camera. Il suddetto ordine del giorno esprimeva praticamente l'esigenza non solo di giungere all'assicurazione di malattia per i pensionati artigiani, ma indicava la necessità di orientarsi a soddisfare questa esigenza collegandola alle norme generale per i pensionati italiani.

Pertanto non comprendiamo per quale motivo dovremmo oggi concedere un trattamento diverso a questa categoria rispetto a tutti gli altri lavoratori pensionati, con la conseguenza inoltre di aggravare la notevole confusione esistente in tutto il settore assistenziale, senza peraltro ottenere il risultato di una minore spesa, quindi di un minor costo.

Occorre inoltre tenere presente che il processo di sviluppo e di riorganizzazione deve tendere necessariamente all'unificazione e bisogna cominciare una buona volta a inserirsi in questo processo medesimo. Ecco perché penso che bisognerebbe approvare non già il testo della proposta Titomanlio con gli emendamenti presentati dal Governo, bensì la formulazione contenuta nella proposta di legge Mazzoni la quale praticamente indica semplicemente il collegamento di questa forma particolare di assistenza alla legge generale per l'assistenza malattia ai pensionati. Anche per questo motivo noi risolviamo tutta la questione con due soli articoli, indicando nel primo articolo i soggetti, vale a dire coloro che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie (gli artigiani titolari di pensione) e nel secondo articolo che lo Stato deve concorrere a tale assicurazione con la stessa contribuzione di cui all'assicurazione obbligatoria per gli artigiani in attività di servizio disciplinata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE MARZI FERDINANDO, Relatore. Ringrazio gli onorevoli colleghi della brevità con cui si è svolta la discussione, in quanto devo dedurne il comune desiderio di portare al più presto in porto la legge.

Ebbi modo, nel corso della mia relazione, di mettere in rilievo i due grandi canali su cui si indirizzavano le proposte di legge Titomanlio, con gli emendamenti del Governo e Mazzoni. Ho preferito aderire alla proposta Titomanlio emendata dal Governo, poiché la proposta dell'onorevole Mazzoni riconduce il lavoratore autonomo nell'ambito del lavoro dipendente.

Molte sono le obiezioni che possono essere sollevate nei confronti della proposta Mazzo-

ni. Innanzitutto, questa pretende che lo Stato risolva il problema dell'assistenza ai pensionati artigiani con le 1.500 lire versate sul Fondo adeguamento. È evidente invece (e gli stessi proponenti se ne renderanno conto) che il costo medio dell'assistenza per ogni pensionato supera di gran lunga la cifra indicata. Inoltre, in base alla proposta Mazzoni, il Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori dipendenti, che come è noto mantiene in piedi la gestione mutualistica dei pensionati, dovrebbe pagare e sostenere spese anche per pensionati di altra categoria, quale quella dei lavoratori autonomi.

Questo è il problema centrale: una categoria di lavoratori autonomi finirebbe con l'essere assistita attraverso una contribuzione di lavoratori dipendenti. La legge n. 692, infatti, stabilisce che le spese sostenute dall'I.N.A.M. per l'assistenza ai pensionati siano rimborsate dall'I.N.P.S. Quest'ultimo, però, da dove preleva il denaro? Da un Fondo costituito con le contribuzioni dei lavoratori dipendenti. Non credo, perciò, che questi ricaverrebbero dei benefici dall'approvazione della proposta Mazzoni.

Per quanto riguarda l'assistenza, come già affermato nella relazione, l'emendamento governativo tiene conto del fatto che, nel caso specifico, essa riguarda persone anziane, e come tali bisognevoli di cure particolari. Per la prima volta, così, viene tolta la limitazione delle 180 giornate ospedaliere.

In questo caso il rischio è maggiore proprio negli anziani perché purtroppo sono gli anziani che indiscutibilmente richiedono una maggiore assistenza e sono matematicamente sicuri di dover richiedere di essere assistiti dalla mutua. Questi anziani pensionati quindi avranno assistenza propria in forma maggiore degli altri.

A me pare dunque che la scelta che il governo ha fatto cioè di scegliere la proposta Titomanlio come testo base per inserirvi i propri emendamenti, piuttosto che la proposta Mazzoni, sia una scelta che la Commissione debba condividere come penso debba condividere quegli emendamenti che ci vengono presentati assieme al testo. Mi auguro quindi che si possa approvare al più presto la proposta di legge per trasmetterla poi alla Commissione del Bilancio che dovrà esaminarla per quanto riguarda l'onere dello Stato. A tal proposito vorrei far presente che l'onere che va a carico dello Stato è molto modesto trattandosi di dare in fondo 1.500 lire per ogni pensionato che viene ad essere assistito attraverso questa nuova formula. L'one-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMIS. — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

re, ripeto, non deve assolutamente preoccupare perché il numero dei pensionati artigiani non è poi enorme senza contare che non tutti gli artigiani pensionati cessano completamente di lavorare continuando ad essere iscritti nella mutualità.

PRESIDENTE. Volevo dire che senza dubbio, su un piano di equità, le considerazioni fatte dall'onorevole Mazzoni sono valide specie quando egli dice che questi lavoratori vengono esclusi dall'assistenza farmaceutica, esclusione che non trova invero giustificazione in una situazione particolare di benessere economico.

Tuttavia, queste considerazioni diventano non valide se si considera il problema dell'assistenza malattia nella sua generalità. Perché è proprio l'assistenza farmaceutica che rappresenta il neo grosso dell'assistenza malattia. Anche quello che ha detto l'onorevole Mazzoni a proposito del ricovero ospedaliero mi sembra valido fino a un certo punto. Il ricovero ospedaliero è la grande discriminante che divide il cosiddetto piccolo iscritto dal grande iscritto, automaticamente. Cioè il problema del ricovero ospedaliero è legato a un impegno di fronte al quale la società dovrebbe rispondere con assoluta pienezza. Del resto vi sono Paesi nei quali non è possibile fare una critica sul come si svolge l'assistenza, paesi che si ritengono all'avanguardia nel campo sanitario e in quello farmaceutico, dove spesso il malato preferisce curarsi a domicilio senza usufruire dell'assistenza farmaceutica.

Questo avviene anche in Russia (non volevo fare alcun riferimento, ma dall'atteggiamento perplesso di qualche onorevole collega ne sono costretto).

Noi ci troviamo di fronte a un settore difficilmente controllabile, con assistenze di vario tipo e dove la grande discriminante è proprio l'assistenza ospedaliera.

Io personalmente, pur ritenendo valide le considerazioni dell'onorevole Mazzoni, non sono favorevole alla loro accettazione. Ben conosciamo tutti a quali resistenze andremmo incontro, ove riesaminassimo la situazione esistente anche nei riguardi di altre categorie; resistenze che assommano gli interessi di tutti: di coloro che prestano l'assistenza, e di coloro che a questa adiscono.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro d'accordo, in linea di massima, con le ragioni addotte dal Presidente e dall'onorevole Relatore. Oggi discutiamo una legge che riguarda una determinata categoria, con una sua

disciplina e con sue prestazioni particolari. Sarebbe pertanto un errore — almeno in senso metodologico, poiché non possiamo oggi prevedere gli sviluppi futuri — far rientrare queste categorie di lavoratori autonomi nel settore del lavoro subordinato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che come testo base per la discussione degli articoli viene adottato il nuovo testo predisposto dal Relatore concordemente con il Governo.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1:

« L'assistenza di malattia, secondo le norme e modalità stabilite dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è estesa ai titolari di pensione ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, sempreché agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresì ai familiari dei titolari, purché conviventi ed a carico, indicati all'articolo 5, secondo e terzo comma, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692 ».

L'onorevole Mazzoni ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« In attuazione di quanto previsto al n. 2) dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1959, n. 463, i titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, prevista dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, qualora cessino di esercitare l'attività artigiana e non siano compresi fra i familiari a carico dei soggetti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, hanno diritto all'assistenza malattia secondo le norme stabilite dalla legge 4 agosto 1955, n. 692.

All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente comma provvede l'Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie.

Ai fini del finanziamento dell'assistenza di malattia estesa dalla presente legge, oltre a quanto disposto dal secondo comma, lettera a) dell'articolo 23 della legge 29 dicem-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMIS. — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

bre 1956, n. 1533, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla legge 10 febbraio 1961, n. 77.

Analogo contributo è posto a carico del Fondo di solidarietà nazionale previsto dalla lettera b) del citato articolo 23 ».

MAZZONI. L'orientamento da noi espresso nella discussione generale è stato soltanto modificato nella fase riguardante il sistema di riferimento del finanziamento. Tali modifiche hanno esclusivamente lo scopo di consentire al Governo un contributo pari a quello attualmente versato dai titolari della Cassa malattia esercenti tuttora l'attività professionale; la rimanente parte dovrebbe essere versata dal Fondo di solidarietà della Cassa artigiana, in modo da ottemperare ogni esigenza di copertura. Cadono così le preoccupazioni manifestate dal relatore in merito al pagamento dell'assistenza ai pensionati artigiani da parte dei lavoratori subordinati, in quanto il Fondo dovrebbe provvedere alla completa copertura della stessa; senza considerare il contributo statale previsto dalla legge generale.

Il problema sollevato circa la validità o meno di una organizzazione che provveda anche a soddisfare le esigenze dell'assistenza generica e farmaceutica, può essere valutato positivamente o negativamente. Quella che noi diamo è senz'altro una valutazione positiva; tuttavia non è questo il momento di esaminare l'orientamento generale dell'assistenza italiana, e del resto non mancheranno le occasioni per farlo: quello che a noi preme oggi sottolineare è come vi sono dei pensionati lavoratori i quali godono un trattamento diverso da quello riservato ad altre categorie. Vi è una discriminazione, insomma, che non ha senso, tanto più che non realizza un risparmio, come ho dimostrato nel mio precedente intervento. Quelle in oggetto sono persone anziane, e il loro ricovero prolungato in ospedale comporta una imputazione di costo maggiore di quella che si avrebbe qualora l'assistenza fosse completa.

Si deve infatti tener presente che all'età di oltre 65 anni, età nella quale viene data la pensione agli artigiani, la possibilità di essere ricoverati in ospedale si trova quando si vuole perché le condizioni generali sono tali che basta una semplice influenza perché si possa domandare e ottenere di usufruire dell'assistenza ospedaliera.

REPOSSI. Forse è necessario ritornare al problema di fondo che è stato analizzato nella discussione generale, per due ordini di

cose. Con l'emendamento dell'onorevole Mazzoni, l'assistito che ha già ricevuto l'assistenza da un ente quando va in pensione dovrebbe essere assistito da un altro ente, al quale dovrebbe versare un contributo che potrebbe essere avocato a sé anche con norma di legge; in secondo luogo, tale emendamento contrasta notevolmente con lo spirito informatore della legge 3055, in base alla quale ogni pensionato è assistito dall'Istituto di provenienza. In virtù di questa legge i pensionati sono assistiti dall'istituto di provenienza e a maggior chiarimento citerò il mio caso personale.

Io che in questo momento sono un pensionato della previdenza sociale, godo dell'assistenza erogata dall'E.N.P.D.E.P., così come ne ho usufruito quando ero in attività di servizio.

Ora si tratta di concedere agli artigiani l'assistenza malattia. La questione rientra nel campo generale e non è solo questione di pensionati. L'assistenza generica e farmaceutica rientra in un quadro generale che potrà essere chiarito in un tempo successivo. Oggi il problema è questo: l'artigiano, come tale, può ottenere il prolungamento dell'assistenza malattia anche nel momento in cui diviene pensionato. Su questo punto sono favorevole, ma senza alcun trasferimento. Non dimentichiamo quello che è avvenuto per i coltivatori diretti i quali avevano diritto all'assistenza dall'I.N.P.S. e nel contempo avevano diritto dalla coltivatori diretti.

Ne è nata una disputa per cui un istituto diceva tocca a te, l'altro rispondeva no, tocca a te; non toccava a nessuno e l'ammalato era lì ad aspettare.

Concedendo la possibilità di opzione, l'artigiano può chiedere il passaggio a quell'istituto che secondo lui è più rispondente alle proprie necessità. Sono quindi contrario all'emendamento proposto proprio perché è necessario restare entro i limiti che abbiamo istituiti e che trovo rispondenti alle norme generali.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Volevo aggiungere che gli artigiani preferiscono conservare una loro autonomia nell'ambito della mutualità. Quanto all'emendamento Mazzoni, a mio avviso, significa tornare al discorso di prima senza affrontare il problema nella sua vera sostanza. Dare agli artigiani la possibilità dell'assistenza di un grande Istituto mutualistico, credo sia inutile, perché essi preferiscono rimanere nell'ambito della loro mutualità, perché vogliono difendere a tutti i costi questa loro autonomia. Io non

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMIS. — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

so se risponda al desiderio della grande maggioranza del mondo artigiano il sapere che i contributi dati al loro Istituto vanno a finire in un altro Istituto. Sono quindi perfettamente d'accordo con quello che ha detto l'onorevole Repossi, perché non si fa entrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta, dato che questa è la realtà. Il problema dell'assistenza riguarda tutto l'artigianato nel suo insieme e non solo i pensionati.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho già espresso il parere del Governo. La questione non riguarda la sostituzione di una determinata organizzazione ma è questione di un tipo di prestazione stabilita appunto per i pensionati. Mi pare comunque che qui sorgano questioni finanziarie che questa mattina non potremo esaminare, dato che occorre anche il parere della quinta Commissione.

MAZZONI. L'emendamento da me proposto prevede un contributo dello Stato uguale a quello previsto dall'emendamento governativo come integrazione della Cassa artigiana. La V Commissione Bilancio non avrebbe quindi che da esprimere un parere solo sulla prima parte che è identica a quella dell'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Mazzoni, limitatamente però al primo comma, perché il secondo ed il terzo comma sono pertinenti agli articoli 2 e 3.

(Non è approvato).

MAZZONI. Essendo stato respinto il comma dell'emendamento che concerne l'articolo 1 dichiaro di ritirare gli altri commi dell'emendamento che si riferivano agli articoli successivi. Propongo, però, di aggiungere alla fine del secondo comma, dopo le parole « della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 » le altre « e che non siano a carico di altre unità attive dell'azienda ». Potrebbe infatti verificarsi il caso di pensionati con familiari a carico delle altre unità dell'azienda.

REPOSSI. I familiari o sono a carico del pensionato, o sono a carico di altri; ma se il pensionato stesso si trova a carico di altri, ben difficilmente avrà a suo carico dei familiari.

MAZZONI. Quest'ultimo caso costituisce un'altra ipotesi, che viene evidentemente esclusa.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo 1 nel nuovo testo presentato dal Relatore e dal Governo, così recita: « Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assi-

stenza di malattia spetta altresì ai familiari dei titolari stessi, purché conviventi ed a carico... »: l'espressione « a carico » implica perciò anche il suo emendamento, onorevole Mazzoni.

MAZZONI. Può verificarsi il caso di soggetti i quali, a carico di un socio dell'azienda, vengono artatamente trasferiti a carico del pensionato che, in base a questa legge, avrebbe diritto all'assistenza anche in favore del familiare a carico senza pagare alcun contributo.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Preoccupazione principale dell'emendamento è quella di impedire che ci sia chi approfitta della nuova disposizione per trasferire fra i familiari a carico gente che non ne ha alcun diritto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 del nuovo testo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

L'onorevole Mazzoni propone di aggiungere al termine del secondo comma, dopo le parole: « della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 », le parole: « e che non siano a carico di altre unità attive dell'azienda ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« L'assistenza di malattia, secondo le norme e modalità stabilite dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è estesa ai titolari di pensione ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, sempreché agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresì ai familiari dei titolari, purché conviventi ed a carico, indicati all'articolo 5, secondo e terzo comma, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e che non siano a carico di altre unità lavorative dell'azienda.

Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro del lavoro e

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMIS. — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separata contabilità, le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari ».

A questo articolo, l'onorevole Mazzoni propone il seguente emendamento: « Le Commissioni provinciali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo ».

MAZZONI. Proporrei di sopprimere, all'articolo, le organizzazioni mutualistiche, perché non si comprende come mai debbano intervenire nella determinazione degli aventi diritto.

Gli organi rappresentativi degli artigiani sono già stabiliti e non ritengo giustificato questa interferenza delle Casse mutue.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Mi pare che il testo, così come è formulato risponda a una esigenza pratica. L'artigiano, quando diventa pensionato non è più iscritto nell'albo degli artigiani. Mi pare che il concetto di stabilire se ha diritto all'assistenza serva esclusivamente, in questo caso, per l'artigiano che è già stato iscritto nell'elenco, il che rende necessario il concerto tra la Cassa mutua e la Commissione provinciale, come organi adatti per dichiarare che quel soggetto ha diritto all'assistenza perché già iscritto negli elenchi degli artigiani.

NEGRONI. Vorrei chiarire che non tutti i pensionati continuano ad essere artigiano e questo risulta solo alla Commissione provinciale. Se l'artigiano continua ad essere titolare continua a pagare la mutua, mentre se non è più titolare cessa dalla contribuzione. È quindi necessario il concerto che la Commissione provinciale, non per stabilire se sono artigiani ma per stabilire se hanno continuato a contribuire alla mutua o se hanno cessato completamente e vengono quindi esclusi da questi elenchi.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Vorrei che risultasse a verbale che questi elenchi di cui si parla all'articolo 2, hanno un fine a carattere assistenziale, cioè un carattere interno agli effetti della Cassa mutua.

MAZZONI. Dopo le dichiarazioni del Relatore e i chiarimenti intervenuti nella discussione, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

« All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separata contabilità, le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3.

« All'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste della presente legge si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall'articolo 25, lettera a), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 e successive variazioni;

b) con un contributo integrativo a carico di ciascun artigiano iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia da stabilirsi dalla Assemblea della Cassa stessa.

In sede di ripartizione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 23, lettera b), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, tra le singole province, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani terrà conto delle situazioni economiche locali anche in base al costo dell'assistenza per i pensionati ».

Il Governo propone di sostituire l'inizio dell'articolo con le seguenti parole:

« L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente articolo 1 è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge ed è commisurato al numero dei titolari di pensione aventi diritto alla assicurazione malattia.

A tale onere si provvede: ».

L'onorevole Mazzoni propone il seguente emendamento alla lettera *b*):

« *b*) con un eventuale contributo integrativo a carico del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 23, lettera *b*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni ».

MAZZONI. La copertura della spesa necessaria per provvedere all'assistenza ai pensionati artigiani si ottiene attraverso il pagamento da parte dello Stato di una quota prevista dalla legge del 1956 e successive variazioni; e mediante il contributo pagato, a titolo integrativo, da ciascun artigiano iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia.

Questo della integrazione è un problema che si ripresenta anno per anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione; e ogni anno diviene più grave ed oneroso, come del resto ha compreso lo stesso Governo, che per ben due volte ha provveduto ad integrare l'ammontare dei versamenti statali a favore della Cassa mutua e della Cassa nazionale di solidarietà.

È assiomatica l'esigenza che anche in favore dei pensionati vi sia una certa solidarietà; questa si avrebbe egualmente, tuttavia, qualora si indicasse alla lettera *b*) dell'articolo in esame il Fondo di solidarietà, anziché obbligare gli artigiani a pagare direttamente la quota integrativa.

La soluzione indicata con il mio emendamento, inoltre, eliminerebbe anche l'inconveniente, che si presenta ogni anno, di dover discutere su due integrazioni: una per l'assistenza propria, e una per quella ai pensionati artigiani. Mi sembra quindi una misura del tutto semplificatrice, e rispondente nello stesso tempo, alle più sentite esigenze solidaristiche.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Lo emendamento Mazzoni, considerato sotto il punto di vista della semplificazione, è senz'altro ottimo. Anche in questo caso, però, come sempre, la medaglia ha un suo rovescio. Mettendo praticamente tutto a carico del Fondo nazionale di solidarietà, infatti, scompare ogni incentivo a controllare se veramente il pensionato ha diritto di essere assistito gratuitamente, ovvero se egli deve continuare a pagare in quanto continua ad esercitare la propria attività.

La pensione del lavoratore dipendente che continua a lavorare viene notevolmente diminuita; al contrario, quella degli artigiani e di tutti i lavoratori autonomi rimane in ogni caso immutata. Occorre perciò stabilire

che in sede provinciale vi sia un qualche agguancio, che consenta un controllo nell'ambito dei pensionati; altrimenti si andrà certamente incontro all'inflazione di altre categorie: è inevitabile.

È per questo che sono favorevole all'articolo nella sua nuova formulazione, piuttosto che a quella della proposta Titomanlio, che parla di « eventuale contributo ». Da un punto di vista pratico, l'emendamento Mazzoni costituirebbe la soluzione più semplice, ma non dobbiamo dimenticare il rovescio della medaglia succitato.

Per queste ragioni propongo di respingere l'emendamento.

Suggerirei, intanto, di aggiungere, al punto *b*, dopo le parole « con un » la parola « eventuale », perché di un contributo *eventuale* si deve sempre parlare.

Dichiaro, infine, di essere favorevole all'emendamento del Governo sostitutivo, della prima parte dell'articolo.

MAZZONI. Come lo stesso onorevole Relatore ha detto, si riconosce al mio emendamento un carattere di maggiore praticità. Non vedo quindi perché dovrebbe essere respinto. Quanto alla preoccupazione avanzata dallo stesso onorevole Relatore, direi che non dovrebbe sussistere. Voglio chiarire, infatti, che il fondo di solidarietà nazionale è un fondo che è valido per tutte le assicurazioni di malattia.

Quanto poi al controllo per chi dovrebbe essere assistito senza pagamento e per chi dovrebbe continuare a pagare in quanto continuatore di un'attività, questo controllo certamente non mancherà.

Bisogna tenere inoltre presente che gli artigiani vanno in pensione a sessantacinque anni. Io sono contento quando sento dire dall'onorevole De Marzi che questi artigiani possono continuare a svolgere la loro attività fino a cento anni; bisogna però preoccuparsi di quanti, al sessantacinquesimo anno di età, non distaccandosi totalmente dall'attività artigiana, forniscono un rendimento certamente inferiore, per cui è sempre un atto umanitario, a mio avviso, non chiamarli a pagare su quel poco reddito che può dare un lavoro svolto a settanta anni di età.

Si tratta di fare uno sforzo solidaristico nei confronti di quei vecchi i quali hanno, a loro volta, in precedenza, contribuito all'andamento generale e finanziario e alla formazione della Cassa malattia.

Per queste ragioni insisto nel mio emendamento.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMIS. — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro favorevole a quanto ha detto l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la lettera *a*).

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Mazzoni aggiuntivo della lettera *b*).

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la lettera *b*) nel testo concordato con l'aggiunta della parola: « eventuale », dopo le parole: « con un ».

(*È approvata*).

NEGRONI. Desidero far presente la necessità, quando si parla del costo dell'assistenza per i pensionati, si tenga conto che nel costo stesso è compreso tutto. Occorre far riferimento, cioè, al numero dei pensionati e al numero percentuale, ossia all'incidenza che i pensionati hanno nel totale dell'assistenza. Poiché nell'Italia meridionale, dove le zone sono in genere molto depresse, il numero dei pensionati è percentualmente superiore a quello di altre zone, il Fondo di solidarietà non deve riferirsi al costo unitario, bensì a quello complessivo. Propongo pertanto di sostituire, nell'ultimo comma, le parole: « anche in base al », con le parole: « ed inoltre del ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 3, in cui le parole: « anche in base al », sono sostituite dalle altre: « e inoltre del ».

(*È approvato*).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

« L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente articolo 2 è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi della presente legge ed è commisurato al numero dei titolari di pensioni aventi diritto alla assicurazione malattia e dei familiari a carico.

A tale onere si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dell'articolo 23, lettera *a*), della legge

29 dicembre 1956, n. 1533, e successive variazioni;

b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun artigiano iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia da stabilirsi dalla assemblea della Cassa stessa.

In sede di ripartizione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 23, lettera *b*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, tra le singole provincie, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani terrà conto delle situazioni economiche locali e inoltre del costo dell'assistenza per i pensionati ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266 ».

Il relatore propone di aggiungere la seguente espressione: « nonché del regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue malattie per artigiani approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Pongo in votazione l'articolo 4 con l'emendamento aggiuntivo De Marzi Fernando.

(*È approvato*).

L'articolo 4 rimane pertanto così formulato:

« Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, nonché del regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue malattia per artigiani approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi occorrenti per l'applicazione della presente legge.

All'onere derivante a carico dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvederà

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMIS. — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

NEGRONI. Desidero recare un contributo aritmetico alla Commissione bilancio, che dovrà approvare questo articolo. I pensionati, attualmente, sono circa sessantamila. Supponendo che ne vadano in pensione definitivamente (senza cioè continuare ad esercitare la attività) quarantamila, e moltiplicando questa cifra per l'importo annuo di 1.500 lire, si ha un totale di 60.000.000 annui di lire. L'onere gravante su questo esercizio sarebbe perciò di 30.000.000, relativi al semestre 1° gennaio-30 giugno 1963. Se si considera che queste cifre sono già comprese nel bilancio, ci si rende conto della esiguità della spesa.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 5, del quale ho dato lettura, non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« La erogazione della assistenza malattia di cui all'articolo 1 dovrà iniziare a partire dal sessantesimo giorno della data di entrata in vigore della presente legge ».

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Vorrei proporre un emendamento che, credo, troverà concorde tutta la Commissione. Gli artigiani dovrebbero avere diritto all'assistenza, non a partire dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, come è detto appunto nell'articolo 6, ma a partire dal primo gennaio 1963.

Penso che questa legge entro il primo gennaio 1963 sarà approvata e ritengo pertanto utile fissare un termine preciso che nello stesso tempo agevola la categoria.

MAZZONI. Sono d'accordo sul principio di dare al più presto esecuzione alle norme contenute nella proposta di legge. Sarei piuttosto del parere di fare entrare in vigore la legge — e quindi dar corso all'assistenza — il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Onorevoli colleghi, questa legge è in discussione da ben tre anni e i pensionati hanno dovuto attendere così lungamente perché il provvedimento giungesse a un esame definitivo. Ora si vuole che, a conclusione della

legge essi attendano ancora sessanta giorni perché siano rese applicabili le norme.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di dare rapida attuazione al provvedimento. A tale scopo propongo un emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzoni ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 6:

« L'erogazione dell'assistenza di malattia, di cui all'articolo uno, avrà inizio dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Relatore, al quale il Governo si è dichiarato favorevole:

« L'erogazione dell'assistenza di malattia di cui all'articolo 1 avrà inizio a partire dal 1° gennaio 1963 ».

(È approvato).

L'onorevole Relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« L'esercente attività artigiana che abbia diritto, quale titolare di pensione, all'assistenza di malattia prevista rispettivamente dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841, per i pensionati statali, ovvero dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ha facoltà di optare tra l'assistenza di cui gode a tale titolo e quella concessa dalla legge.

In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, la Cassa mutua di malattia è tenuta a versare al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati i contributi relativi all'esercente attività artigianale che ha esercitato l'opzione.

Il criterio previsto dai precedenti comma si applica anche nei confronti dei familiari indicati all'articolo 1, ultimo comma, della legge ».

REPOSSI. Io stesso ho parlato di opzione, principio al quale sono senz'altro favorevole, poiché è evidente che se si ha diritto ad una scelta più favorevole, la si può operare.

MAZZONI. Non comprendo perché al pensionato non si debba riconoscere il diritto di optare per l'istituto che gli dà assicurazioni

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMIS. — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

più favorevoli. Se vi saranno dei « non intelligenti » che opteranno per l'assicurazione generale, significherà che essi non hanno grande amore per un'assicurazione particolare, ma che comunque vorranno, in concreto, un'assicurazione migliore.

Né riesco a comprendere per quale motivo, una volta optato per un tipo di assicurazione, il pensionato debba versare un contributo ad una organizzazione dalla quale non riceve. Si potrà obiettare che ciò si verifica anche per i commercianti; tuttavia il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha avuto occasione, in seguito ad una interrogazione dal nostro gruppo presentata, di rilevare come la legge per i commercianti non risponde ad esigenze di giustizia. Nella Cassa mutua dei commercianti, per esempio, si verifica un inconveniente per cui coloro i quali sono assicurati all'Istituto di previdenza sociale, ricevendo 15 mila lire al mese, debbono pagare il loro contributo, anche se non fruiscono dell'assistenza malattia della Cassa commercianti. I pensionati di altre categorie, invece, pur con pensioni più elevate, possono continuare a svolgere la loro attività commerciale senza pagare alcun contributo all'Associazione malattie. Inoltre, poiché la Cassa malattie prevede la iscrizione obbligatoria alla Cassa mutua degli esercenti attività commerciali di chi abbia un reddito inferiore ai tre milioni di lire, può verificarsi il caso che l'artigiano iscritto coattivamente alla Cassa mutua debba pagare, pur non fruendo da questa di alcuna assistenza; mentre il pensionato che il reddito annuo di tre milioni supera, non è obbligato ad essere iscritto, per cui gode, senza pagare nulla, l'assistenza proveniente dall'Istituto da cui dipende.

REPOSSI. Nel caso che uno opti per l'assicurazione generale obbligatoria, non è necessario alcun versamento, in quanto vengono seguite le norme di quell'assicurazione. Obietta l'onorevole Mazzoni: perché l'artigiano che non fruisce delle prestazioni deve continuare egualmente a contribuire, in quanto figura negli elenchi? A questo proposito faccio rilevare che anche in altri settori si viene messi in quiescenza quando si cessa ogni attività. Se l'artigiano cessa ogni attività, usufruisce dell'assistenza, senza più fare alcun versamento. Siamo perciò sullo stesso piano.

MAZZONI. È però un piano inclinato!

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero concorda con l'emendamento aggiuntivo. La concessione della facoltà di opzione comporta un onere rilevante per il Fondo adeguamento

pensioni, e in proposito, per il corrente esercizio, è previsto un aumento del 20 per cento. Si rende pertanto indispensabile che in tutti i casi di opzione per l'assistenza malattia, di cui alla legge n. 692, siano versati al Fondo stesso i contributi dovuti dallo e per l'optante, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge per i commercianti.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 7, aggiuntivo, del quale ho dato precedente lettura, non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

MAZZONI. Desidero che l'articolo venga votato per divisione. Mentre, infatti, sono favorevole ai primi due commi, esprimo il mio parere contrario relativamente al terzo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione per divisione l'articolo 7. Ne pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo si intende pertanto così formulato:

« L'esercente attività artigiana che abbia diritto, quale titolare di pensione, all'assistenza di malattia prevista rispettivamente dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841, per i pensionati statali ovvero dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha facoltà di optare tra l'assistenza di cui gode a tale titolo e quella concessa dalla legge.

In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, la Cassa mutua di malattia è tenuta a versare al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati i contributi relativi all'esercente attività artigiana che ha esercitato l'opzione.

Il criterio previsto dai precedenti commi si applica anche nei confronti dei familiari indicati all'articolo 1, secondo comma, della presente legge ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto quando la V Commissione Bilancio avrà espresso il suo parere sul testo testè approvato.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMIS. — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

SCALIA ed altri: « Istituzione di comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni » (3879):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Bettoli, Bianchi Fortunato, Bucalossi, Butté, Chiarolanza, Colombo Vittorino, Conte, Cruciani, De Marzi Fernando, Donat Cattin, Ferioli, Fogliazza, Franco Raffaele, Gotelli Angela, Gitti, Isgrò, Magnani, Mazzoni, Negroni, Nucci, Quintieri, Rapelli, Repossi, Romano Bartolomeo, Scarpa, Sulotto, Venegoni, Zanibelli.

La seduta termina alle ore 12,10.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI